

Bruxelles, 22 novembre 2017
(OR. en)

14702/17

Fascicolo interistituzionale:
2016/0377 (COD)

ENER 463
CODEC 1874

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817 +ADD 1;
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale sulla proposta in oggetto, approvato nella riunione del Coreper del 16 novembre 2017.

Le modifiche al testo del Coreper (doc. 13379/17) al considerando 19, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 13, paragrafo 1, quali risultano dalle discussioni in sede di Coreper, sono indicate in **grassetto sottolineato e corsivo evidenziato in grigio**.

Altre parti del testo rimangono invariate. Anche le indicazioni relative alle modifiche restano invariate: le soppressioni sono indicate con [], il testo nuovo rispetto alla proposta iniziale della Commissione appare **in grassetto** il testo aggiunto nella seconda revisione (10692/1/17 REV 1) è riportato **in grassetto sottolineato**, mentre il testo aggiunto in seguito alla seconda revisione è indicato **in grassetto sottolineato evidenziato in grigio**.

Si invita il Consiglio ad adottare l'orientamento generale tra i punti "A" sulla base del testo che figura nell'allegato della presente nota.

Tale orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

2016/0377 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il settore dell'energia elettrica nell'Unione sta subendo una profonda trasformazione verso mercati più decentrati con un numero maggiore di partecipanti, sistemi più interconnessi e l'aumento della quota delle energie rinnovabili. In risposta, la direttiva XXX/regolamento XXX [*riferimento alle proposte di direttiva sull'energia elettrica e di regolamento sull'energia elettrica*] mirano a perfezionare il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell'energia dell'Unione per garantire il funzionamento ottimale dei mercati e delle reti, a beneficio delle imprese e dei consumatori.
- (2) Mercati e sistemi ben funzionanti sono la migliore garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, anche in mercati e sistemi ben funzionanti non si può escludere il rischio di una crisi dell'energia elettrica (per effetto di **calamità naturali quali** condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi o una penuria di combustibile). Le conseguenze delle situazioni di crisi **dell'energia elettrica** spesso travalicano le frontiere nazionali. Anche gli effetti di incidenti **elettrici** inizialmente circoscritti possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere. Alcuni eventi estremi, quali un'ondata di freddo o di caldo o un attacco informatico, possono colpire intere regioni contemporaneamente.
- (3) **Gli Stati membri sono tenuti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'ambito del loro territorio.** In un contesto di mercati e sistemi dell'energia elettrica interconnessi, la prevenzione e la gestione delle crisi **dell'energia elettrica** non possono considerarsi **compiti** [] esclusivamente nazionali. È necessario dotarsi di un quadro comune di norme e procedure coordinate per garantire che gli Stati membri e altri soggetti collaborino efficacemente attraverso le frontiere in uno spirito di trasparenza e solidarietà.

- (4) La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ [] **ha stabilito** le misure che incombono agli Stati membri per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in generale. Le disposizioni della direttiva sono state in gran parte superate da norme successive, in particolare per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei mercati volte ad assicurare la disponibilità di capacità sufficiente, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero collaborare per garantire la stabilità del sistema⁴ e la necessità di garantire l'esistenza di infrastrutture adeguate⁵. Il presente regolamento affronta il problema specifico della prevenzione e della gestione delle crisi nel settore elettrico.
- (5) Gli orientamenti di gestione del sistema⁶ e il codice di rete in materia di emergenza e ripristino⁷ costituiscono un corpus di norme dettagliate che disciplinano il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e altri [] **portatori di interessi** pertinenti dovrebbero agire e cooperare fra loro per garantire la sicurezza del sistema. Tali norme tecniche dovrebbero assicurare risposte efficaci a livello operativo alla maggior parte degli incidenti elettrici. Il presente regolamento s'incentra sulle situazioni di crisi dell'energia elettrica potenzialmente di maggior impatto e più ampia scala. Stabilisce le azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere per prevenire tali situazioni e quali misure possono adottare qualora le norme di funzionamento del sistema si rivelino insufficienti. Anche in situazioni di crisi **dell'energia elettrica**, tuttavia, è opportuno continuare a rispettare pienamente le norme di gestione del sistema.

³ Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).

⁴ Riferimento al terzo pacchetto riveduto.

⁵ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 24.4.2013, pag. 39).

⁶ Regolamento (UE) .../... della Commissione, del XXX, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU [...]).

⁷ Regolamento (UE) .../... della Commissione, del XXX, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU [...]).

(5 bis) Gli orientamenti in materia di gestione del sistema prevedono, all'articolo 77, un processo in base al quale i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di calcolo della capacità delegano una serie di funzioni ai coordinatori regionali della sicurezza. Ciò consente un coordinamento regionale in materia di sicurezza operativa e dovrebbe servire a definire le regioni ai fini della cooperazione nell'ambito del presente regolamento. Agli Stati membri che condividono gli stessi coordinatori regionali della sicurezza dovrebbe essere concessa la possibilità di costituire sottogruppi di Stati membri appartenenti alla stessa regione di calcolo della capacità. La definizione di "regione" nel presente regolamento dovrebbe basarsi su tale approccio.

- (6) Il presente regolamento stabilisce un quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica, migliorando la trasparenza nella fase di preparazione e durante una crisi []. Impone agli Stati membri di cooperare [] in uno spirito di solidarietà. Il regolamento stabilisce anche un quadro per un monitoraggio efficace della sicurezza dell'approvvigionamento in Europa tramite il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. Dovrebbe derivarne una migliore preparazione ai rischi a un costo inferiore. Il presente regolamento intende inoltre rafforzare il mercato interno dell'energia per promuovere un clima di fiducia tra gli Stati membri ed escludere interventi statali inopportuni in situazioni di crisi **dell'energia elettrica**, in particolare evitando indebite riduzioni dei flussi transfrontalieri.
- (7) La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS)⁸ stabilisce norme generali, mentre le norme specifiche in materia di sicurezza informatica saranno elaborate mediante un codice di rete, come previsto [nella proposta di regolamento sull'energia elettrica]. Il presente regolamento integra la direttiva NIS garantendo che gli incidenti informatici siano adeguatamente identificati come un rischio e che le misure adottate per risolverli siano adeguatamente riprese nei piani di preparazione ai rischi.

⁸ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

- (8) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio⁹ istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate all'interno dell'Unione, tra le quali alcune infrastrutture dell'energia elettrica. Insieme con il presente regolamento tale direttiva contribuisce a formulare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.
- (9) La decisione n. 1313/2013/UE¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni e di sviluppare e perfezionare la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi. Le specifiche azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione in materia di rischi di cui al presente regolamento dovrebbero essere coerenti con le valutazioni dei rischi nazionali a più ampia impostazione multirischio che sono obbligatorie in virtù della decisione n. 1313/2013/UE.
- (10) Per agevolare la prevenzione, lo scambio di informazioni e la valutazione ex post delle crisi dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente quale punto di contatto. Può trattarsi di un organismo esistente o nuovo.

(10 bis) Per un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica occorre che gli Stati membri condividano la stessa interpretazione sul verificarsi di una crisi dell'energia elettrica. In particolare, il presente regolamento dovrebbe contribuire a coordinare l'individuazione di una situazione di crisi dell'energia elettrica in quanto situazione in cui si constati un rischio potenziale di significativa penuria di energia elettrica o di impossibilità di fornire energia elettrica, esistente o imminente. []

⁹ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

¹⁰ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

- (11) Un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi **dell'energia elettrica** richiede, in particolare, che gli Stati membri utilizzino gli stessi metodi e le stesse definizioni per individuare i rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e siano effettivamente in grado di confrontare le proprie prestazioni in tale settore con quelle dei paesi vicini. Il **presente** regolamento identifica due indicatori per monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione: l'energia prevista non fornita (expected energy not served - EENS), espressa in GWh/anno, e la previsione di perdita di carico (loss of load expectation - LOLE), espressa in ore/anno. Tali indicatori fanno parte della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse svolta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), a norma dell'[articolo 19 della proposta di regolamento sull'energia elettrica]. Il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica [] **dovrebbe effettuare** un monitoraggio periodico della sicurezza dell'approvvigionamento sulla base dei risultati di tali indicatori. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'Agenzia) dovrebbe anch'essa fare uso di tali indicatori nel riferire sui risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, nelle sue relazioni annuali di monitoraggio del mercato dell'energia elettrica, a norma dell'[*articolo 16 della proposta di regolamento ACER*].
- (12) Per garantire la coerenza delle valutazioni del rischio e creare così un clima di fiducia fra gli Stati membri in una situazione di crisi **dell'energia elettrica**, occorre dotarsi di un approccio comune all'individuazione degli scenari di rischio. Pertanto, l'ENTSO-E dovrebbe elaborare una metodologia comune per l'individuazione del rischio, in cooperazione con l'Agenzia, proponendo una metodologia da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia stessa.

- (13) Sulla base di **tale** metodologia comune, l'ENTSO-E dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi regionali e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penuria di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di penuria di gas, il rischio di perturbazione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e perturbazione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (**ENTSO-G**) a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas [proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas]. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi su **tale** base, in linea di principio ogni [] **quattro** anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell'individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere possibili rischi relativi alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento **di energia elettrica** ed eventuali misure adottate, se del caso, per affrontarli (quali norme legali generiche o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, ecc.), con l'indicazione dei motivi per cui, a loro avviso, tali misure sono giustificate.
- (14) Un approccio regionale all'individuazione di scenari di rischio e all'elaborazione di misure **di prevenzione, preparazione** e attenuazione dovrebbe apportare benefici significativi in termini di efficacia delle misure e di uso ottimale delle risorse. Inoltre, in caso di crisi [] simultanea, un approccio coordinato e convenuto in anticipo assicurerà una risposta coerente e ridurrà i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. Il presente regolamento impone pertanto agli Stati membri di cooperare in un contesto regionale.
- (15) []

- (16) La [proposta di regolamento sull'energia elettrica] dispone l'uso di una metodologia comune per la valutazione a medio-lungo termine dell'adeguatezza delle risorse in Europa (da un orizzonte decennale a un orizzonte annuale), onde garantire che le decisioni degli Stati membri relative all'eventuale fabbisogno di investimenti siano prese su una base trasparente e concordata. Tale valutazione ha una finalità diversa da quella delle valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, che servono a individuare eventuali problemi di adeguatezza in un orizzonte temporale breve, vale a dire le prospettive stagionali (a sei mesi) e le valutazioni dell'adeguatezza per un orizzonte da settimanale a infragiornaliero. Per quanto riguarda le valutazioni a breve termine, è necessario un approccio comune per l'individuazione di problemi legati all'adeguatezza. L'ENTSO-E è tenuta a formulare prospettive invernali ed estive per allertare gli Stati membri e i gestori dei sistemi di trasmissione ai rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento che potrebbero verificarsi nei sei mesi successivi. Tali prospettive dovrebbero, ai fini dell'accuratezza, basarsi su una metodologia probabilistica comune proposta dall'ENTSO-E e approvata dall'Agenzia. []
- (17) I gestori dei sistemi di trasmissione [] dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per l'elaborazione delle prospettive stagionali a ogni altro tipo di valutazione dei rischi a breve termine e in particolare alle previsioni dell'adeguatezza della generazione per un orizzonte da settimanale **ad almeno giornaliero** [] di cui al regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.
- (18) Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei **pertinenti** portatori di interessi, **che dovrebbe riguardare anche un gruppo rappresentativo di portatori di interessi e potrebbe altresì includere le rispettive associazioni**. Tali piani dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi individuati. Dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non di mercato per attenuare le situazioni di crisi. Tutte le misure non di mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento.

- (19) I piani dovrebbero comprendere due parti, **la prima parte** precisa le misure nazionali e **la seconda** le misure regionali convenute tra gli Stati membri nella regione interessata. Sono necessarie misure regionali soprattutto in caso di crisi simultanea, in cui un approccio coordinato e prestabilito **deve** [] assicurare una risposta coerente e ridurre i rischi di ricadute negative. I piani dovrebbero tener conto, ***tra le pertinenti circostanze nazionali, della situazione delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE e di alcuni microsistemi isolati che potrebbero non essere connessi ai sistemi di trasmissione nazionali; a tale riguardo gli Stati membri dovrebbero trarre le opportune conseguenze per quanto concerne, tra l'altro, le disposizioni del presente regolamento sull'individuazione di scenari di crisi a livello regionale e le misure transfrontaliere coordinate concordate nei piani di preparazione ai rischi, nonché le disposizioni in materia di assistenza. I piani dovrebbero inoltre*** definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali convenute e trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di una crisi dell'energia elettrica e attenuarne gli effetti.
- (20) I piani dovrebbero essere aggiornati periodicamente. Per garantire che i piani rimangano sempre aggiornati ed efficaci, le autorità competenti **degli Stati membri** di ciascuna regione dovrebbero verificarne l'idoneità mediante simulazioni [] **biennali** organizzate in cooperazione con i **gestori dei sistemi di trasmissione e altri pertinenti portatori di interessi** [].
- (21) [] **Gli orientamenti non vincolanti della Commissione** dovrebbero facilitare **e agevolare** la preparazione dei piani e la consultazione di altri Stati membri nella regione interessata e del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. Le consultazioni all'interno della regione e attraverso il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica dovrebbero garantire che le misure adottate in uno Stato membro o in una regione non mettano a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri o regioni.

- (22) In situazioni di crisi è essenziale poter scambiare informazioni per garantire un'azione coordinata e un'assistenza mirata. Pertanto, il presente regolamento impone **all'autorità competente degli Stati membri interessati** di informare gli Stati membri confinanti e la Commissione senza **indebito** ritardo in caso di crisi dell'energia elettrica. [] **Detta autorità** dovrebbe anche trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e programmate per attenuarla e sull'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Qualora tale assistenza vada oltre la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, il meccanismo di protezione civile dell'Unione rimane il quadro normativo pertinente.
- (23) È importante facilitare la comunicazione e la sensibilizzazione fra Stati membri ogniqualvolta dispongano di informazioni specifiche, rilevanti e affidabili che indichino il possibile verificarsi di **una crisi dell'energia elettrica** []. In tali circostanze gli Stati membri **interessati** dovrebbero informare la Commissione, **gli Stati membri confinanti** e il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, senza **indebito** ritardo, fornendo in particolare informazioni sulle cause del deterioramento, sulle misure previste per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri.
- (24) In caso di crisi dell'energia elettrica gli Stati membri dovrebbero **cooperare** [] in uno spirito di solidarietà []. [] **In aggiunta a questa regola generale, [] sarebbe opportuno prevedere disposizioni appropriate affinché gli Stati membri si prestino reciproca assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica. Tale assistenza [] dovrebbe fondarsi su misure coordinate** previamente concordate, stabilite nei piani di preparazione ai rischi. *(parte del considerando 24 è stata spostata e modificata per diventare il considerando 24 bis)* **Il presente regolamento lascia agli Stati membri ampia discrezionalità al momento di concordare il contenuto delle misure coordinate e pertanto il contenuto dell'assistenza. Spetta agli stessi individuare, e concordare, tali misure tenendo conto della domanda e dell'offerta. Nel contempo, il presente regolamento garantisce che ai fini dell'assistenza concordata l'energia elettrica sia fornita in maniera coordinata. Gli Stati membri dovrebbero inoltre convenire sulle necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure coordinate concordate. Successivamente gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione delle misure coordinate concordate e delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.**

(24 bis) (ex parte del considerando 24) Nel concordare [] le misure coordinate e le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e altre disposizioni di attuazione in materia di assistenza, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei fattori sociali ed economici, compresa la sicurezza dei cittadini, e della proporzionalità. Essi sono invitati a condividere le buone pratiche e a valersi del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica quale piattaforma di discussione per individuare le opzioni di [] **assistenza disponibili, in particolare per quanto riguarda le misure coordinate e le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie** [], tra cui **un'equa** compensazione []. La Commissione può agevolare la preparazione delle misure coordinate a livello regionale nella regione interessata.

(24 ter) L'assistenza fra Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere soggetta a un'equa compensazione fra gli stessi. Il presente regolamento non armonizza tutti gli aspetti di tale equa compensazione fra Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto concordare disposizioni per un'equa compensazione prima che sia fornita l'assistenza. Lo Stato membro che richiede assistenza dovrebbe versare tempestivamente tale compensazione, o assicurare il tempestivo versamento della stessa, allo Stato membro che presta assistenza.

(24 quater) Nel prestare assistenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri stanno attuando il diritto dell'Unione e sono pertanto tenuti a rispettare i diritti fondamentali da esso garantiti. Tali misure possono pertanto, in funzione tra l'altro delle misure concordate tra Stati membri, comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, all'occorrenza, vengano predisposte norme nazionali in materia di compensazione conformi al diritto dell'Unione, in particolare con riguardo ai diritti fondamentali. Inoltre, è opportuno provvedere affinché lo Stato membro che riceve assistenza si faccia carico in definitiva di tutti i costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che presta assistenza in base a detto obbligo di versare una compensazione, come pure degli altri costi ragionevoli legati al versamento della compensazione secondo le sopraccitate norme nazionali in materia di compensazione.

(24 quinquies) Nell'eventualità di una crisi dell'energia elettrica dovrebbe inoltre essere prestata assistenza anche se gli Stati membri non hanno ancora concordato misure coordinate e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, come previsto dalle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza. Al fine di poter prestare assistenza, in tale situazione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero concordare misure e modalità ad hoc che sostituiscano le misure coordinate e le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie mancanti.

(24 sexies) Il presente regolamento introduce, per la prima volta, un tale meccanismo di assistenza fra Stati membri quale strumento per prevenire o attenuare una crisi dell'energia elettrica all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere il meccanismo di assistenza alla luce degli insegnamenti futuri che saranno tratti dal suo funzionamento e proporre, se del caso, modifiche.

(24 septies) Cipro è attualmente l'unico Stato membro dell'Unione che non è direttamente interconnesso a un altro Stato membro. Sarebbe opportuno precisare in relazione a talune disposizioni del presente regolamento che, per l'intero perdurare di tale situazione, le presenti disposizioni non si applicano in relazione a Cipro, segnatamente le disposizioni concernenti l'individuazione degli scenari di crisi a livello regionale e l'inclusione di misure transfrontaliere coordinate concordate nei piani di preparazione ai rischi, nonché le disposizioni in materia di assistenza. Nel contempo Cipro e gli altri Stati membri interessati sono incoraggiati a sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative nei settori contemplati da tali disposizioni, a condizione che tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento fra gli altri Stati membri.

- (25) Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese del settore dell'energia elettrica e ai loro clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato di cui [alle proposte di direttiva e di regolamento sull'energia elettrica] il più a lungo possibile in caso di situazioni di crisi dell'energia elettrica. Le norme che disciplinano il mercato interno e la gestione del sistema dovrebbero essere osservate anche nelle situazioni di crisi. **Tali norme includono l'articolo 22, paragrafo 1, lettera i), degli orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e l'articolo 35 del codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica che disciplinano la decurtazione delle operazioni, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmi.** Ciò significa che misure non di mercato, quali la disconnessione forzata della domanda o forniture supplementari al di fuori del normale funzionamento del mercato, [] **possono** essere adottate solo in ultima istanza, dopo aver esaurito tutte le possibilità **offerte** [] dal mercato. Pertanto la disconnessione forzata della domanda può avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le possibilità di disconnessione volontaria. Inoltre, eventuali misure non di mercato dovrebbero essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.
- (26) Al fine di garantire la trasparenza in seguito a una crisi dell'energia elettrica, **ciascuna autorità competente o le autorità competenti** degli Stati membri interessati dovrebbero effettuare una valutazione ex post della crisi e del suo impatto []. Tale valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate, nonché del loro costo economico. Dovrebbe contenere anche considerazioni di carattere transfrontaliero, quali l'impatto delle misure su altri Stati membri e il livello di assistenza da essi ricevuto.

- (27) Gli obblighi di trasparenza dovrebbero garantire che tutte le misure adottate per prevenire o gestire le situazioni di crisi rispettino le regole del mercato interno e siano in linea con i principi di cooperazione e solidarietà su cui è fondata l'Unione dell'energia.
- (28) Nel 2012 è stato creato il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, come forum per lo scambio di informazioni e per la promozione della cooperazione tra gli Stati membri, in particolare in materia di sicurezza dell'approvvigionamento **di energia elettrica**.¹¹ Il presente regolamento ne rafforza il ruolo. Il gruppo dovrebbe svolgere compiti specifici, in particolare in relazione all'elaborazione dei piani di preparazione ai rischi, e [] **dovrebbe avere** un ruolo di primo piano nel monitorare le prestazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle migliori pratiche.
- (29) Una crisi elettrica può travalicare le frontiere dell'Unione estendendosi anche [] **alle parti contraenti** della Comunità dell'energia. **L'Unione dovrebbe promuovere modifiche ai trattati pertinenti con l'obiettivo di creare un mercato integrato e uno spazio normativo unico fornendo un quadro normativo adeguato e stabile**. Per garantire un'efficiente gestione delle crisi [], l'Unione dovrebbe cooperare strettamente con le parti contraenti della Comunità dell'energia nella prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica.
- (30) []
- (31) **Poiché** [] l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire la preparazione ai rischi più efficace ed efficiente possibile nell'Unione, **non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo** [] 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹¹ Decisione della Commissione del 15 novembre 2012 che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

(31 bis) La Commissione, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, gli organismi, le entità o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ricevute. A tal fine, le informazioni ricevute e trattate dagli Stati membri e dalle loro autorità nazionali dovrebbero essere soggette alle norme nazionali vigenti in materia di trattamento di informazioni e procedure riservate.

(32) È opportuno abrogare la direttiva 2005/89/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire [] e prepararsi a gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e di trasparenza e in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale dell'energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sull'energia elettrica [proposta di direttiva sull'energia elettrica] e **all'**articolo 2 del regolamento sull'energia elettrica [proposta di regolamento sull'energia elettrica].
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) "sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica": la capacità di un sistema elettrico di garantire [] **la fornitura** [] di energia elettrica ai [] **clienti** con un livello di prestazioni chiaramente **stabilito, definito dagli Stati membri**;
 - b) "crisi dell'energia elettrica": una situazione di significativa penuria di energia elettrica o di impossibilità di fornire energia elettrica ai [] **clienti**, esistente o imminente, **quale definita dagli Stati membri e descritta nei piani di preparazione ai rischi**;

- c) "crisi simultanea": una crisi dell'energia elettrica che colpisce simultaneamente più di uno Stato membro;
- d) "[] **coordinatore di crisi**": una persona, un gruppo di persone, **una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell'energia elettrica** o un'istituzione incaricati di fungere da punto di contatto e di coordinare il flusso di informazioni durante una crisi dell'energia elettrica;
- e) "misura non di mercato": qualsiasi provvedimento non di mercato sul lato dell'offerta o della domanda che si discosta dalle regole del mercato o da accordi commerciali, volto ad attenuare una crisi dell'energia elettrica;
- f) "regione": un gruppo di Stati membri **i cui gestori del sistema di trasmissione [] condividono lo stesso [] coordinatore regionale della sicurezza per la funzione di sicurezza operativa regionale creata a norma degli orientamenti in materia di gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18 del regolamento 714/2009, oppure un sottogruppo di un tale gruppo di Stati membri appartenenti alla stessa regione di calcolo della capacità; []**
- g) "livello di preallarme di una crisi dell'energia elettrica": situazione che si crea in presenza di informazioni concrete // e affidabili del possibile verificarsi di un evento che rischia di causare un deterioramento significativo della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica e di determinare una crisi dell'energia elettrica.**

Articolo 3

Autorità competente

1. Quanto prima ed entro il [*data esatta da inserire a cura dell'OPOCE*: **sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**] ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, governativa o di regolamentazione, quale autorità competente incaricata di svolgere i compiti **previsti dal** presente regolamento. Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione **e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica** il nome e le informazioni di contatto dell'autorità competente designata.

3. **Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare ad altri organismi compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la gestione dei rischi di cui ai capi da I a V del presente regolamento. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano di preparazione ai rischi conformemente all'articolo 11.**

CAPO II

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 4

Valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica []

L'autorità competente di ciascuno degli Stati membri assicura che tutti i rischi **rilevanti** relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e [] **nel capo IV** del regolamento sull'energia elettrica [proposta di regolamento sull'energia elettrica]. A tal fine, coopera con **i gestori dei sistemi di trasmissione e i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ENTSO-E, i coordinatori regionali della sicurezza** e [] **altri pertinenti portatori di interessi, se necessario.**

Articolo 5

Metodologia per individuare scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale

1. Entro il [data esatta da inserire a cura dell'OPOCE: [] **sei** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ENTSO-E presenta all'Agenzia una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo in un contesto regionale.
2. La **metodologia proposta consente di individuare scenari di crisi concernenti l'adeguatezza del sistema, la sicurezza del sistema e la sicurezza dei combustibili** [] sulla base almeno dei seguenti rischi:
 - a) calamità naturali rare ed estreme;
 - b) pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1 **e contingenze eccezionali;**

- c) fattori derivati di pericolo, tra cui **le conseguenze di attacchi dolosi e della** penuria di combustibile;

[].

3. La metodologia proposta comprende almeno i seguenti elementi:

- a) considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali;
- b) interazione e correlazione dei rischi a livello transfrontaliero;
- c) simulazioni di scenari di crisi simultanea;
- d) classificazione dei rischi in funzione dell'impatto e della probabilità; [...]
- e) principi relativi alle modalità di trattamento delle informazioni sensibili [], con contestuale garanzia della trasparenza nei confronti del pubblico.**

3 bis. *(in precedenza parte del paragrafo 3) Nel valutare i rischi di perturbazione delle forniture di gas nel contesto dell'individuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera c), l'ENTSO-E utilizza gli scenari di perturbazione delle forniture di gas **naturale** e delle infrastrutture elaborati [] **dall'ENTSO-G** a norma dell'articolo **7** [] del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas [proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas].*

4. Prima di presentare la proposta di metodologia l'ENTSO-E organizza una consultazione con la partecipazione almeno dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, [] **dei produttori o delle loro associazioni di categoria**, dei gestori dei sistemi di **trasmissione e distribuzione, delle autorità competenti**, delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità nazionali. L'ENTSO-E tiene debitamente conto dei risultati della consultazione **e li presenta, congiuntamente alla metodologia proposta, al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.** [].

5. L'Agenzia approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione. In caso di modifica, essa consulta l'ENTSO-E **e le autorità competenti** prima di adottare la versione modificata **e tiene debitamente conto dei risultati della consultazione.** La versione definitiva della metodologia è pubblicata sui [] siti web dell'Agenzia **e dell'ENTSO-E.**
6. L'ENTSO-E aggiorna e perfeziona [] la metodologia **qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni** a norma dei paragrafi da 1 a 5. Il **gruppo di coordinamento per l'energia elettrica può raccomandare** tali aggiornamenti e perfezionamenti **e l'Agenzia o la Commissione possono richiederli,** motivandone adeguatamente la richiesta. Entro sei mesi dalla richiesta, l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un progetto delle modifiche proposte. L'Agenzia [] approva **o altera le modifiche proposte** entro due mesi **dalla [] ricezione del** progetto. **In caso di alterazione delle modifiche proposte, essa consulta l'ENTSO-E, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione** prima di adottare le modifiche alterate e **tiene debitamente conto dei risultati della consultazione.** La **versione [] definitiva** è pubblicata sui [] siti web **dell'ENTSO-E e dell'Agenzia.**

Articolo 6

Individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale

1. Entro il [data esatta da inserire a cura dell'OPOCE: [] **sei** mesi dopo **l'approvazione della metodologia definita all'articolo 5, paragrafo 5,** []] e sulla base della metodologia adottata a norma dell'articolo 5, l'ENTSO-E, **in stretta cooperazione con il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, i coordinatori regionali della sicurezza, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione,** individua gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. []

2. L'ENTSO-E presenta gli scenari di crisi dell'energia elettrica regionali individuati **ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati, ai coordinatori regionali della sicurezza, alle autorità competenti, alle autorità nazionali di regolamentazione e al** gruppo di coordinamento per l'energia elettrica **che può raccomandare modifiche []**.
3. L'ENTSO-E aggiorna gli scenari **di crisi regionali** ogni [] **quattro** anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 7

Individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello nazionale

1. Entro [] **quattro** mesi **dall'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale ai sensi dell'articolo 6 []**, l'autorità competente **designata** individua gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo a livello nazionale.
- 1 bis.** **Nell'ambito dell'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica nazionali l'autorità competente consulta i gestori dei sistemi di trasmissione e i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, i produttori interessati o le loro associazioni di categoria e l'autorità nazionale di regolamentazione, se diversa dall'autorità competente.**
2. Gli scenari di crisi sono individuati quanto meno sulla base dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e sono coerenti con gli scenari regionali individuati a norma dell'articolo 6. Gli Stati membri aggiornano gli scenari ogni [] **quattro** anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

3. Entro [] **quattro mesi dall'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale ai sensi dell'articolo 6**, gli Stati membri informano il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e la Commissione circa i possibili rischi individuati per quanto riguarda la proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento **di energia elettrica** e circa le misure adottate per prevenire o attenuare tali rischi, specificando perché tali misure sono ritenute necessarie e proporzionate.

Articolo 8

Metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine

1. Entro il [data esatta da inserire a cura dell'OPOCE: [] [] **sei** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ENTSO-E presenta all'Agenzia una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza **stagionale e** a breve termine, vale a dire [] l'adeguatezza **mensile** e quella **a** orizzonte da settimanale a [] **giornaliero**, che comprende almeno i seguenti elementi:
- a) l'incertezza dei fattori di approvvigionamento quali la probabilità di interruzione della capacità di trasmissione, la probabilità di un'indisponibilità imprevista di centrali elettriche, condizioni meteorologiche avverse, la variabilità della domanda e la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) la probabilità del verificarsi di una [] **crisi dell'energia elettrica**;
 - c) la probabilità del verificarsi di una [] crisi **dell'energia elettrica** simultanea.

- 1 bis.** *(in precedenza parte del paragrafo 1)* La metodologia prevede un approccio probabilistico, **includendo molteplici scenari**, e prende in considerazione il contesto **nazionale**, regionale e dell'Unione, compresi per quanto possibile i paesi terzi appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. **La metodologia tiene conto delle specificità del settore dell'energia di ciascuno Stato membro, comprese le condizioni metereologiche specifiche e le circostanze esterne.**
2. Prima di presentare la proposta di metodologia l'ENTSO-E organizza una consultazione con la partecipazione almeno dell'industria e dei consumatori, [] **dei produttori o delle loro associazioni di categoria**, dei gestori dei sistemi di **trasmissione** e di distribuzione, delle autorità nazionali competenti, delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità nazionali **interessate**. L'ENTSO-E tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e **li presenta, congiuntamente alla metodologia proposta, al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica per un ulteriore esame** [].
3. L'Agenzia approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua [] ricezione. In caso di modifica, essa consulta l'ENTSO-E, **le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione** prima di adottare la versione modificata e **tiene debitamente conto dei risultati della consultazione**. La versione definitiva della metodologia è pubblicata sui [] siti web dell'Agenzia e dell'ENTSO-E.
4. L'ENTSO-E aggiorna e perfeziona [] la metodologia **qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni** a norma dei paragrafi da 1 a 3. Il **gruppo di coordinamento per l'energia elettrica può raccomandare** tali aggiornamenti e perfezionamenti e l'Agenzia o la Commissione possono richiederli, motivandone adeguatamente la richiesta. Entro sei mesi dalla **ricezione della** richiesta, l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un progetto delle modifiche proposte. L'Agenzia [] approva o altera **le modifiche proposte** entro due mesi **dalla [] ricezione del** progetto. **In caso di alterazione delle modifiche proposte, essa consulta l'ENTSO-E e le autorità nazionali di regolamentazione prima di adottare le modifiche alterate e tiene debitamente conto dei risultati della consultazione.** La versione definitiva è pubblicata sui [] siti web dell'Agenzia e dell'ENTSO-E.

Articolo 9

Valutazioni dell'adeguatezza a breve termine

1. Tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, **a livello nazionale, regionale o dell'Unione**, sono effettuate **in conformità della** metodologia definita a norma dell'articolo 8.
2. L'ENTSO-E elabora prospettive stagionali dell'adeguatezza secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8. Pubblica i risultati al più tardi entro il 1° dicembre di ogni anno per le prospettive invernali e entro il 1° giugno per le prospettive estive. [] Presenta le prospettive al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, il quale può formulare raccomandazioni sui risultati, se del caso.
3. I **coordinatori regionali della sicurezza** effettuano valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale a **giornaliero** [] **definite negli orientamenti in materia di gestione del sistema** in base alla metodologia adottata a norma dell'articolo 8.

CAPO III

PIANI DI PREPARAZIONE AI RISCHI

Articolo 10

Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi

1. Sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica regionali e nazionali di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente dello Stato membro definisce un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione **dei pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori dei sistemi di trasmissione, [] dei produttori interessati o delle loro associazioni di categoria,** delle imprese dell'energia elettrica e del gas **naturale,** delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti [] **sia industriali che non industriali** e dell'autorità nazionale di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente). []
2. Il piano comprende misure nazionali e regionali di cui agli articoli 11 e 12. Fatto salvo l'articolo 15, tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica sono pienamente conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.
3. Il piano è elaborato **conformemente al contenuto e alla struttura degli articoli 11 e 12 []**. La Commissione [] **può pubblicare orientamenti non vincolanti per quanto riguarda il formato di tali piani.** []
4. **Al fine di garantire la coerenza dei piani di preparazione ai rischi,** prima di adottare un piano, l'autorità competente presenta un progetto alle autorità competenti degli Stati membri [] [] **interessati** appartenenti alla regione **e degli Stati membri direttamente connessi se non si trovano nella stessa regione,** nonché **al []** gruppo di coordinamento per l'energia elettrica per consultazione.

5. Entro [] **sei mesi dalla ricezione** [] del progetto di piano, le autorità competenti degli [] Stati membri appartenenti alla regione, **gli Stati membri direttamente connessi** e il gruppo di coordinamento per l'energia [] possono formulare raccomandazioni.
6. Entro [] **nove** mesi dalla presentazione della proposta di piano, **l'autorità competente dello** Stato membro **interessato** [] adotta il piano, tenendo debitamente conto dei risultati della consultazione e delle raccomandazioni delle autorità competenti di altri Stati membri e del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica. Essa [] **notifica** senza indugio il piano adottato alla [] **Commissione**.
7. Le **autorità competenti degli Stati membri e la Commissione pubblicano** i piani **sui loro siti web** [], garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione **delle conseguenze** degli attacchi dolosi. **La protezione della riservatezza delle informazioni sensibili si fonda sui [] principi determinati a norma dell'articolo 17 bis []**.
8. **Le autorità competenti** degli Stati membri adottano e pubblicano il primo piano entro e non oltre il [data esatta da inserire a cura dell'OPOCE: due anni **e mezzo** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Esse li aggiornano ogni [] **quattro** anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 11

Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali

1. Ciascun piano dispone tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7. Come minimo il piano:
 - a) contiene una sintesi degli scenari di crisi dell'energia elettrica definiti per gli Stati membri e per la regione interessati, secondo la procedura **stabilita** negli articoli 6 e 7;
 - b) definisce il ruolo e le responsabilità dell'autorità competente e descrive quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi;
 - c) descrive le misure di preparazione e prevenzione relative ai rischi individuati a norma degli articoli 6 e 7;
 - d) designa un [] **coordinatore** o una squadra nazionale di gestione delle crisi e ne stabilisce i compiti;
 - e) istituisce procedure precise per le situazioni di crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;
 - f) individua il contributo delle misure di mercato, **segnatamente delle misure sul lato della domanda e dell'offerta**, nel far fronte alle situazioni di crisi dell'energia elettrica;
 - g) individua eventuali misure non di mercato da applicare in situazioni di crisi dell'energia elettrica, precisandone le soglie di attivazione, le condizioni e le procedure di attuazione e indicando in che modo si conformano ai requisiti di cui all'articolo 15 e **alle misure coordinate a livello regionale**;

- h) fornisce un **quadro** [] per una riduzione del carico **manuale** che definisca [] in **quali circostanze** tale riduzione debba avvenire. **In relazione alla sicurezza pubblica e personale** il [] **quadro** specifica quali categorie di utenti dell'energia elettrica, **in conformità del diritto nazionale, hanno diritto** di beneficiare di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e motiva la necessità di tale protezione, [] **e specifica in che modo dovrebbero agire, al fine di diminuire i consumi, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica degli Stati membri interessati;**
- i) descrive i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alle crisi dell'energia elettrica.
- j) **include le informazioni sui piani connessi e necessari per lo sviluppo della rete futura che contribuirà a far fronte alle conseguenze di situazioni di crisi individuate.**
2. Tutte le misure nazionali tengono pienamente conto delle misure regionali convenute ai sensi dell'articolo 12 e **non compromettono la sicurezza operativa o la protezione del sistema di trasmissione** né la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri [].

Articolo 12

**Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure transfrontaliere
coordinate**

1. Oltre alle misure elencate all'articolo 11, il piano di ciascuno Stato membro include le misure regionali **e, una volta adottate, le misure bilaterali** volte ad assicurare un'adeguata prevenzione e gestione delle situazioni di crisi che hanno un impatto transfrontaliero. **Le misure regionali sono concordate tra gli Stati membri della regione interessata. Le misure bilaterali sono concordate tra gli Stati membri direttamente interconnessi ma che non fanno parte della stessa regione.** Le misure regionali e bilaterali comprendono almeno:
- a) la designazione di un [] coordinatore o di una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell'energia elettrica;
 - b) meccanismi di condivisione delle informazioni e di cooperazione [];
 - c) misure coordinate volte ad attenuare l'impatto di una crisi dell'energia elettrica, anche in situazioni di crisi simultanee, ai fini dell'assistenza di cui all'articolo 14; []
 - d) procedure per sottoporre i piani a prove **annuali o biennali** [];
 - e) **i meccanismi di attivazione delle misure non di mercato applicate in linea con l'articolo 15.**

2. Le misure regionali **e bilaterali** da includere nel piano sono concordate [] dagli Stati membri [] interessati. **La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione dell'accordo sulle misure regionali. La Commissione può chiedere all'Agenzia e all'ENTSO-E di fornire assistenza tecnica agli Stati membri al fine di facilitare un accordo.** Almeno otto mesi prima del termine per l'adozione o l'aggiornamento del piano, le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica in merito agli accordi raggiunti. Se **gli Stati membri non sono** in grado di raggiungere un accordo, le [] **autorità competenti interessate** comunicano alla Commissione i motivi del disaccordo. In tal caso la Commissione **propone misure che includono un meccanismo di cooperazione per** la conclusione di un accordo **sulle misure transfrontaliere**.
3. **Con** la partecipazione dei pertinenti portatori di interessi, le autorità competenti di ciascuna regione **verificano periodicamente l'efficacia delle procedure sviluppate nei piani di preparazione ai rischi per prevenire situazioni di crisi dell'energia elettrica, inclusi meccanismi di comunicazione ed** effettuano simulazioni di crisi biennali, in particolare per controllare i meccanismi di comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

[]

CAPO IV

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 13

Preallarme e dichiarazione dello stato di crisi

1. Qualora una prospettiva stagionale dell'adeguatezza o altra fonte **qualificata** fornisca informazioni specifiche **[]** e affidabili del possibile verificarsi di **una crisi dell'energia elettrica []** in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a trasmettere un preallarme alla Commissione, **alle autorità competenti degli Stati membri della stessa regione e degli Stati membri direttamente connessi. []**. **La Commissione trasmette tali informazioni al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.** Detta autorità trasmette informazioni sulle cause **della possibile crisi dell'energia elettrica []**, sulle misure adottate o programmate per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Le informazioni comprendono i possibili impatti delle misure sul mercato interno dell'energia elettrica [].
2. Di fronte a una situazione di crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente dello Stato membro **in coordinamento con il gestore del sistema di trasmissione interessato []** dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica e ne informa senza indugio le autorità competenti della stessa regione e degli Stati membri confinanti e la Commissione, **comunicando loro le cause del deterioramento e i motivi per cui ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica, le misure adottate e programmate per attenuarla e l'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri.**
3. Nei casi in cui le informazioni fornite sono ritenute insufficienti, la Commissione, **[]** **il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica o gli Stati membri interessati** possono chiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari.

4. Allorché un'autorità competente **dello Stato membro interessato** emette un preallarme o dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica, le azioni stabilite nel piano di preparazione ai rischi sono messe in atto nella misura più ampia possibile.

Articolo 14

Cooperazione e assistenza

1. Gli Stati membri agiscono e cooperano in uno spirito di solidarietà al fine di prevenire e gestire le situazioni di crisi dell'energia elettrica [].
2. **In aggiunta**, ove [] tecnicamente possibile, gli Stati membri si offrono mutuamente assistenza **tramite misure coordinate concordate a norma del presente articolo e dell'articolo 12 prima che sia fornita assistenza** [].

A tal fine, e con la prospettiva di tutelare la sicurezza pubblica e personale, gli Stati membri concordano misure coordinate di loro scelta al fine di fornire energia elettrica in maniera coordinata.

[]

- 2 bis. Gli Stati membri concordano le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure coordinate prima che venga offerta l'assistenza. Tali modalità fissano, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia elettrica da fornire a livello regionale o bilaterale, la soglia per l'assistenza e la possibilità di chiederne la sospensione, il modo in cui sarà fornita l'energia elettrica e le disposizioni per un'equa compensazione tra gli Stati membri in conformità dei paragrafi 2 ter, 2 quater e 3.**

2 ter. L'assistenza è oggetto di un'equa compensazione concordata tra gli Stati membri prima che essa venga offerta. Tale compensazione copre almeno:

- a) **l'energia elettrica fornita nel territorio dello Stato membro che chiede assistenza nonché i relativi costi di trasmissione; e**
- b) **la ragionevole compensazione dei costi sostenuti dallo Stato membro che fornisce assistenza, anche per quanto riguarda il rimborso di eventuali compensazioni risultanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrari o procedimenti analoghi e conciliazioni.**

2 quater. L'equa compensazione ai sensi del paragrafo 2 ter comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che fornisce assistenza sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza, come pure gli altri costi ragionevoli sostenuti sulla base del pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione.

- 3. **Lo Stato membro richiedente assistenza versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che fornisce assistenza.**
- 4. **La Commissione, entro [data esatta da inserire a cura dell'OPOCE: sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica, fornisce orientamenti giuridicamente non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione di cui ai paragrafi da 2 bis a 3 e su altri elementi essenziali delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui al paragrafo 2 bis.**

4 bis. Nell'eventualità di una crisi dell'energia elettrica laddove non abbiano ancora concordato misure coordinate e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del presente articolo, gli Stati membri concordano misure e modalità ad hoc ai fini della sua applicazione, anche per quanto riguarda l'equa compensazione ai sensi dei paragrafi 2 ter, 2 quater e 3.

4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente regolamento sull'assistenza siano attuate in conformità dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché degli obblighi internazionali applicabili. Essi adottano le misure necessarie a tal fine.

Articolo 15

Osservanza della normativa sul mercato

1. Le misure adottate per prevenire o attenuare le situazioni di crisi dell'energia elettrica sono conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema.
2. Misure non di mercato [] **sono** attivate in una situazione di crisi solo **come ultima istanza** se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite **o quando le sole misure di mercato non sono sufficienti a prevenire un ulteriore deterioramento.** Esse non falsano indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato dell'energia elettrica. Sono necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.
3. La decurtazione delle operazioni, comprese la decurtazione di capacità interzonale già allocata, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmi, può essere avviata solo nel rispetto delle norme stabilite [] **negli orientamenti in materia di gestione del sistema e [] nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica, adottate rispettivamente sulla base degli articoli 18 e 6 del regolamento 714/2009 []**.

CAPO V

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Articolo 16

Valutazione ex post

1. Quanto prima e comunque non oltre **tre mesi** dopo **la revoca o non oltre sei mesi dopo** una dichiarazione di situazione di crisi dell'energia elettrica, **l'autorità competente interessata o** le autorità competenti interessate, in consultazione con l'autorità nazionale di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente), trasmettono al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e alla Commissione una relazione di valutazione.

2. La relazione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) una descrizione dell'evento che ha innescato la crisi **dichiarata o il motivo per cui uno Stato membro è stato colpito dalla crisi;**
 - b) una descrizione delle **eventuali** misure di prevenzione, preparazione e attenuazione prese e una valutazione della loro proporzionalità ed efficacia;
 - c) una valutazione dell'impatto transfrontaliero delle misure adottate;
 - d) un resoconto dell'assistenza fornita a Stati membri e paesi terzi limitrofi o da essi ricevuta;

- e) **per quanto possibile**, l'impatto economico della crisi dell'energia elettrica e l'impatto delle misure adottate sul settore elettrico, in particolare i volumi di energia non fornita e il livello di disconnessione manuale della domanda (compreso un confronto tra il livello di disconnessione della domanda volontario e forzato);
 - f) eventuali miglioramenti possibili o proposti del piano di preparazione ai rischi;[...]
 - g) **il possibile miglioramento dello sviluppo della rete nei casi in cui la crisi sia stata causata, in tutto o in parte, da un insufficiente sviluppo della stessa.**
3. Nei casi in cui le informazioni fornite nella relazione sono ritenute insufficienti, il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e la Commissione possono chiedere [.] **all'autorità competente** interessata di fornire informazioni supplementari.
4. Le autorità competenti interessate trasmettono i risultati della valutazione al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.

Articolo 17

Monitoraggio []

1. Oltre a svolgere gli altri compiti specifici previsti dal presente regolamento, il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica discute []:
- a) i risultati del piano decennale di sviluppo della rete dell'energia elettrica elaborato dall'ENTSO-E;
 - b) la coerenza dei piani di preparazione ai rischi adottati dagli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 10;

- c) i risultati delle valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse elaborate dall'ENTSO-E a norma dell'*articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sull'energia elettrica [proposta di regolamento sull'energia elettrica]*;
- d) i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto almeno degli indicatori calcolati nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, vale a dire l'energia prevista non fornita (EENS)¹² e la previsione di perdita di carico (LOLE)¹³;
- e) i risultati delle prospettive stagionali di cui all'articolo 9;
- f) le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;
- g) i risultati delle relazioni di valutazione ex post di cui all'articolo 16;
- h) la metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine di cui all'articolo 8;**
- i) la metodologia per individuare scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale di cui all'articolo 5.**

2. Il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica può formulare raccomandazioni agli Stati membri, **nonché all'ENTSO-E**, sulle questioni di cui al paragrafo 1 [] .

[]

¹² **Articolo 19, paragrafo 4, lettera h), della proposta di regolamento sull'energia elettrica**
¹³ **Articolo 19, paragrafo 4, lettera h), della proposta di regolamento sull'energia elettrica**

- 3. L'Agenzia svolge un monitoraggio costante della sicurezza delle misure per l'approvvigionamento di energia elettrica e riferisce periodicamente al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.**
- 4. In base all'esperienza acquisita con il presente regolamento, entro il 1° settembre 2025 la Commissione redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, proposte legislative volte a modificarlo.**

Articolo 17 bis

Trattamento delle informazioni riservate

- 1. Qualsiasi procedura che coinvolga gli Stati membri o le loro autorità di cui al presente regolamento è da essi applicata conformemente alle norme applicabili, incluse quelle nazionali in materia di trattamento delle informazioni e procedure riservate. Se ciò genera una situazione in cui le informazioni non possono essere divulgate, lo Stato membro o l'autorità in questione ne fornisce, se possibile, una sintesi non riservata su richiesta.**
- 2. La Commissione, l'Agenzia, il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e l'ENTSO-E garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili.**

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia

Qualora gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia [] cooperino [] nel **settore della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tale cooperazione può includere la definizione di una situazione di crisi**, il processo di individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica e l'elaborazione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, delle parti contraenti o dell'Unione. A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica su invito della Commissione relativamente a tutte le questioni che le riguardano.

Articolo 18 bis

Deroga

Fino a quando Cipro non sarà direttamente interconnessa con un altro Stato membro, gli articoli 6 e 12 e l'articolo 14, paragrafi da 2 a 4 ter, non si applicano tra Cipro e gli altri Stati membri né all'ENTSO-E relativamente a Cipro. Cipro e altri Stati membri interessati possono sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative a quelle previste agli articoli 6 e 12 e all'articolo 14, paragrafi da 2 a 4 ter, purché tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento tra gli altri Stati membri.

[]

Articolo 20

Abrogazione

La direttiva 2005/89/CE è abrogata.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
